

Sent 310/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.79810

del registro di segreteria, da XX nato

a omissis il omissis residente a omissis Via omissis

(cf omissis) rappresentato e difeso

dall'Avv. Maurizio Ramundo ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio sito in Roma Ostia

Lido Viale Capitan Consalvo 23;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, non

costituito non costituito;

per il riconoscimento del diritto al ricalcolo

della pensione;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

vista l'ordinanza n. 16/2024 assunta ai sensi e per

gli effetti di cui all'art. 155 c.g.c.;

All'odierna udienza nessuno è presente.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, Generale dell'Esercito Italiano, collocato in ausiliaria in data 05/04/2015, con una pensione ex-Inpdap n. 16093834 (gestione statali), ha proposto ricorso per il ricalcolo dell'importo della propria pensione, per la liquidazione del relativo importo mensile e per l'effetto per la condanna dell'INPS al pagamento della somma dovuta all'esito di apposita CTU, con corresponsione degli arretrati dal 18/12/2020. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali 15%. Ha riferito al riguardo che, con decreto n. 950 del 18/12/2020 emesso dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito, allo stesso veniva concessa la pensione ordinaria e la riliquidazione del trattamento pensionistico, con considerazione dell'ausiliaria dal 1.12.2015. Tale provvedimento veniva regolarmente comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, che da tale data doveva provvedere a ricalcolare la pensione. Ma non risulta alcuna attività dell'Istituto né

comunicazione, nonostante numerosi solleciti.

2. L'INPS non risulta costituito e non risulta in atti prova della notifica del ricorso

3. All'odierna udienza, nessuno è comparso.

4. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame concerne il diritto alla riliquidazione della pensione in ragione del decreto di concessione della pensione ordinaria emesso dal Ministero della Difesa CNA Esercito e comunicato all'INPS.

6. In via pregiudiziale va rilevato che, dall'esame dei documenti di causa, non risulta effettuata la notificazione del ricorso al convenuto, in ossequio all'ordinanza n.16/2024, indicata in epigrafe.

Pertanto, questo Giudice ritiene che la mancata notifica al convenuto sia indicativa del venire meno dell'interesse del ricorrente a proseguire il giudizio stesso.

Ciò considerato, alla luce dei fatti e delle evidenze processuali, il giudicante non può che disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare con sentenza l'estinzione, ai sensi degli

artt. 111 e 155 comma 10 c.g.c.. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese del giudizio, stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 155, comma 10, e 111 c.g.c..

Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA